



CITTA' DI RAGUSA

NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvate dal C.C. delib.n.75 del 5.12.97 e modificate dal C.C. delib.n.45 del 21.9.2000)

ARTICOLO 1

FONTI LEGISLATIVE. EFFICACIA. DURATA

Le presenti norme e direttive, che hanno la loro base legislativa nelle leggi regionali 18/95 e 2/96 e, per quanto non previsto nelle suddette leggi, in quella statale 112/91, disciplina-no l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel Comune di Ragusa e sostituiscono, fatta naturalmente salva la deliberazione consiliare di istituzione del mercatino mensile dell'antiquariato nel quartiere di Ibla, tutte le altre norme comunali, relative al settore, precedentemente emanate, contenute in delibere di Giunta Municipale, del Consiglio Comunale o in Ordinanze Sindacali; la loro durata è quadriennale.

ARTICOLO 2

ZONE IN CUI E' VIETATO L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio dell'attività in forma itinerante è vietato entro il perimetro centrale formato dalle Vie: M. Leggio, S. Anna, S. Vito, G.B. Odierna, nonché in Via Roma, Viale Tenente Lena, Piazza Libertà, Piazza Gramsci, Viale Sicilia, Via risorgimento, Piazza Vann'Antò, Corso Italia comprese le traverse, Piazza Duomo, Corso XXV Aprile, Piazza Pola.

L'attività è altresì vietata in: Piazza Duca degli Abruzzi, Piazza Torre, Lungomare A. Doria, Piazza Malta e lungo le traverse comprese tra la Via E. Salgari e il lungomare A. Doria, Piazza M. SS. di Portosalvo, Lungomare Mediterraneo, Via B. Brinn fra la Via del Mare e lo Scalo Trapanese.

Infine, richiamata la norma per la quale l'esercizio dell'attività in parola è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell'operatore del relativo nulla-osta rilasciato dal Sindaco ed avente validità annuale, detto esercizio è inoltre subordinato all'osservanza

delle seguenti norme che unitamente all'indicazione di vie e piazze di cui al presente articolo dovranno essere trascritte nel citato nulla-osta:

- 1) la sosta nello stesso sito non può superare 1 (una) ora;
- 2) la distanza tra due soste susseguenti non può essere inferiore a ml.300 (trecento);
- 3) nell'utilizzazione dello stesso sito, anche se la stessa deve essere effettuata da altro operatore, dovrà essere osservata una discontinuità non inferiore a 3 (tre) ore;
- 4) la distanza del sito utilizzato per la sosta, da un esercizio della rete di vendita al dettaglio su aree private all'interno del quale sono offerti beni simili a quelli offerti dallo operatore in forma itinerante, non potrà essere inferiore a ml.250 (duecentocinquanta);
- 5) le operazioni di vendita non possono essere iniziate prima delle ore 7,30 ed ultime oltre le ore 19,00 (alle 20,30 nella stagione estiva); all'interno del suddetto arco temporale devono altresì essere interrotte dalle ore 13,00 alle ore 16,00 (dalle 13,30 alle 17,00 nella stagione estiva);
- 6) poiché il controllo degli strumenti di amplificazione è difficile e problematico, per tutelare la serenità dei cittadini, è tassativamente vietato l'uso di strumenti di diffusione ed amplificazione nella città e nelle zone turistiche;
- 7) gli eventuali beni alimentari offerti in vendita devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore a metri 1 (uno);
- 8) nell'ambito del sito è consentita solo l'utilizzazione dell'automezzo di lavoro direttamente pertinente alla vendita effettuata;
- 9) il sito individuato dall'operatore per il tempo di sosta destinato alla vendita deve essere compatibile con le norme del codice della strada, con quelle di carattere igienico-sanitario e con le esigenze di ordine pubblico.

ARTICOLO 2bis

AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, LETT..A, DELLA LEGGE 18/95 DA ESERCITARE QUOTIDIANAMENTE DURANTE LA SETTIMANA

L'esercizio dell'attività di commercio quotidiano durante la settimana è previsto allo interno delle seguenti aree e con le modalità per ciascuna indicate:

1) PRESSO IL CIMITERO CENTRALE:

Area complessiva di vendita: mq. 108 (centootto);

N.ro massimo di posteggi previsti: 6 (sei);

Area di ciascun posteggio e dimensioni: rispettivamente pari a mq. 18,00 e mq. (6,00x3,00);

2) PRESSO IL CIMITERO DI RAGUSA IBLA:

Area complessiva di vendita: mq. 36 (trentasei);

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari a 2 (due), mq. 18,00 e mq. (6,00x3,00);

3) PRESSO IL CIMITERO DI MARINA DI RAGUSA:

Area complessiva di vendita: mq. 36 (trentasei);

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari a 2 (due), mq. 18,00 e mq. (6,00x3,00);

4) PIAZZA DELLE POSTE:

Area complessiva di vendita: mq. 10 (dieci);

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 10,00 e mq. (4,00x2,50);

5) VIA ROMA X VITTORIO VENETO

Area complessiva di vendita: mq. 10 (dieci);

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 10,00 e mq. (4,00x2,50);

6) VIA GALVANI X E.C. LUPIS:

Area complessiva di vendita: mq. 10 (dieci);

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 10,00 e mq. (4,00x2,50);

7) PRESSO I GIARDINI IBLEI (A IBLA):

Area complessiva di vendita: mq. 120,00;

N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 10,00 e mq. (4,00x2,50).

All'interno di ciascuna delle aree di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) potrà essere effettuata solo la vendita di fiori, piante ed articoli cimiteriali; all'interno di ciascuna delle aree di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6) potrà essere effettuata solo la vendita di giornali quotidiani e periodici; infine, all'interno dell'area di cui al precedente punto 7) potrà essere effettuata solo l'attività di somministrazione.

ARTICOLO 3

AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, LETT.B, DELLA LEGGE, DA ESERCITARE IN UN SOLO GIORNO DELLA SETTIMANA

L'esercizio dell'attività di commercio settimanale è previsto all'interno delle seguenti aree per ciascuna delle quali valgono i corrispondenti disposti ugualmente qui di sotto specificati:

1) MERCATO IN C/DA SELVAGGIO:

Area complessiva di vendita: mq. 12.624 (dodicimilaseicentoventiquattro);

N.ro massimo di posteggi previsti: 330 (trecentotrenta);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

- a) n.ro 277 da mq. 36,00, con dimensioni di mq. (6,00x6,00);
- b) “ 32 da mq. 48,00, “ “ “ “ (8,00x6,00);
- c) “ 8 da mq. 60,00, “ “ “ “ (10,00x6,00);
- d) “ 5 da mq. 40,00, “ “ “ “ (8,00x5,00);
- e) n.ro 5 da mq. 20,00, con dimensioni di mq. (4,00x5,00);
- f) “ 2 da mq. 42,00, “ “ “ “ (7,00x6,00);
- g) “ 1 da mq. 72,00, “ “ “ “ (12,00x6,00);

Giornata di utilizzazione: mercoledì.

2) MERCATO DI RAGUSA IBLA (slargo Serg. Scribano):

Area complessiva di vendita: mq. 306 (trecentosei);

N.ro massimo dei posteggi previsti: 16 (sedici);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

- a) n.ro 14 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);
- b) “ 1 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);
- c) “ 1 da mq. 24,00, “ “ “ “ (8,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: lunedì.

3) MERCATO DI VIA DE GASPERI:

Area complessiva di vendita: mq.456 (quattrocentocinquantesi);

N.ro massimo di posteggi previsti: 24 (ventiquattro);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

- a) n.ro 22 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 2 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: martedì.

4) MERCATO DI MARINA DI RAGUSA (Via caboto e Via Citelli):

Area complessiva di vendita: mq.426 (quattrocentoventisei);

N.ro massimo di posteggi previsti: 22 (ventidue);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 20 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 1 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);

c) “ 1 da mq. 36,00, “ “ “ “ (12,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: martedì.

5) MERCATO DI PIAZZA SOLFERINO (P.zza Solferino – L.go Mentana – L.go Minardi):

Area complessiva di vendita: mq. 576 (cinquecentosettantasei);

N.ro massimo di posteggi previsto: 32 (trentadue);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 28 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 2 da mq. 24,00, “ “ “ “ (8,00x3,00);

c) “ 2 da mq. 12,00, “ “ “ “ (4,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: giovedì.

6) MERCATO DI PIAZZA G. LUPIS:

Area complessiva di vendita: mq. 630 (seicentotrenta);

N.ro massimo di posteggi previsti: 32 (trentadue);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 26 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 5 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);

c) “ 1 da mq. 12,00, “ “ “ “ (4,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: venerdì.

7) MERCATO DI VIA ZAMA (di fronte al Pala Padua):

Area complessiva di vendita: mq. 576 (cinquecentosettantasei);

N.ro massimo di posteggi: 30 (trenta);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 24 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 2 da mq. 21,00, “ “ “ “ (7,00x3,00);

c) “ 3 da mq. 24,00, “ “ “ “ (8,00x3,00);

d) “ 1 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: sabato.

8) MERCATO DI S. GIACOMO (alla periferia della frazione la S.P. per Giarratana):

Area complessiva di vendita: mq. 234 (duecentotrentaquattro);

N.ro massimo di posteggi previsti: 12 (dodici);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 10 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

b) “ 1 da mq. 24,00, “ “ “ “ (8,00x3,00);

c) “ 1 da mq. 30,00, “ “ “ “ (10,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: sabato.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DI COMMERCIO STAGIONALE NELLA FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA

Nel corso della stagione estiva (periodo 15 giugno – 15 settembre), nella frazione di Marina di Ragusa verrà esercitata l'attività di commercio stagionale su aree pubbliche.

Sono così previste le seguenti aree con le modalità per ciascuna indicate, per il distinto esercizio settimanale e quotidiano:

A) ESERCIZIO SETTIMANALE:

A1) MERCATO DI VIA CABOTO E VIA CITELLI:

Area complessiva di vendita: mq. 930 (novecentotrenta);

N.ro massimo di posteggi previsti: 50 (cinquanta), compresi quelli utilizzati tutti i martedì nel corso dell'anno;

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

a) n.ro 22 secondo quanto previsto al punto 4) del precedente art.3;

b) n.ro 28 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

Giornata di utilizzazione: martedì.

A2) MERCATO DI VIA CABOTO E VIA CITELLI:

N.ro massimo di posteggi previsti: 50

Dimensioni mq. 6,00x3,00

Giornata di utilizzazione: venerdì

Nella prima applicazione le autorizzazioni saranno rilasciate seguendo l'ordine di presentazione che dovrà avere luogo per raccomandata postale (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante).

Il termine iniziale di presentazione delle domande, dopo l'esecutività della deliberazione istitutiva, sarà stabilito mediante manifesti murali da affiggere almeno dieci giorni prima.

A parità di data di presentazione sarà data precedenza a coloro che non sono titolari di autorizzazioni amministrative di tipo A e B nel territorio comunale alla data di esecutività della presente deliberazione o sono titolari di un numero minore di tali autorizzazioni.

In caso di parità si procederà mediante sorteggio. (*)

B) ESERCIZIO QUOTIDIANO:

B1) MERCATO DI VIA CABOTO E VIA CITELLI:

Area complessiva di vendita: mq. 380 (trecentottanta);

N.ro massimo di posteggi previsti: 4 (quattro);

Articolazione dei posteggi per dimensioni: da mq. 90,00 a mq. 150,00 ;

Beni da poter offrire in vendita: oggetti e prodotti in vimini e/o articoli per la balneazione e/o per il tempo libero.

(*) punto aggiunto con delib. C.C.n.45 del 21/09/2003

B2) MERCATO DEL LUNGOMARE A.DORIA:

Area complessiva di vendita: mq. 96 (novantasei);

N.ro massimo di posteggi previsti: 7 (sette);

Articolazione dei posteggi, superficie occupata e localizzazione:

Ciascun posteggio avrà dimensioni pari a mq. 18,00 tranne due aventi ciascuno dimensioni pari a mq. 3,00.

La localizzazione è fissata insindacabilmente dagli organi comunali preposti.
Beni da poter offrire in vendita: prodotti dolciari e semi tostati.

B3) MERCATO AD EST DI PIAZZA MALTA (comunque al di fuori dai
marciapiedi e della passeggiata pedonale):

Area complessiva di vendita: mq. 150 (centocinquanta);

N.ro massimo di posteggi previsti ed articolazione:

N.ro 25 con una superficie per ciascuno di **mq. 8,00 e dimensioni di mq. 4,00x2,00**; (*)

Beni da poter offrire in vendita: prodotti di bigiotteria e **artigianato tipico dei rispettivi paesi d'origine.** (*)

B4) AREE:

B4.1) SUL LUNGOMARE A.DORIA X VIA CHIOGGIA:

Area complessiva di vendita: mq. 24 (ventiquattro);

N.ro posteggi area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 24 e mq. (8,00x3.00);

Attività prevista: somministrazione.

B4.2) SCALO TRAPANESE (zona porto):

Secondo quanto previsto al precedente punto B4.1).

B4.3) LUNGOMARE A. DORIA (fra circolo velico e pizzeria):

Sono previste 2 (due) aree. di cui, una, da utilizzare secondo quanto previsto al precedente punto B4.1 e l'altra da utilizzare secondo quanto previsto al

precedente punto B2.

() modifiche apportate con delib. C.C. n.45 del 21/09/2003*

B4.4) VIA SORTINO E PIAZZA MALTA.

Per ciascuna area secondo quanto previsto al precedente articolo 2bis, punto 4).

B4.5) VIA SORTINO E LUNGOMARE MEDITERRANEO:

Per ciascuna area secondo quanto previsto al precedente articolo 2bis, punto 7) e con dimensioni pari a mq. 24,00 per uno e mq. 10,00 per l'altro.

ARTICOLO 5

AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN GIORNATE O PERIODI PARTICOLARI

1) FORO BOARIO (C/DA NUNZIATA):

Area complessiva di vendita: mq.180 (centottanta);

N.ro massimo di posteggi previsti: 10 dieci);

Area di ciascun posteggio e dimensioni: mq. 18,00, con dimensioni di mq.
6,00x3,00), di cui 2 (due) occupati da
autobar.

Attività di vendita o di somministrazione autorizzate:

- a) in 8 (otto) posteggi la vendita di attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia;
- b) in 2 (due) posteggi la somministrazione di alimenti e bevande;

Periodo di utilizzazione: 2° e 4° giovedì di ogni mese.

2) FORO BOARIO (C/DA NUNZIATA):

Area complessiva di vendita: mq. 18,00;

Posteggi: n.1 (uno) dalla superficie di mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00), occupato da auto-bar;

Attività prevista: Somministrazione di alimenti e bevande;

Giornate di utilizzazione: il martedì e il venerdì di ogni settimana.

3) RAGUSA IBLA (ingresso villa):

Area complessiva di vendita: mq. 4,00;

Posteggi: n.ro 2 (due), ciascuno con una superficie di mq.2,00;

Periodi di utilizzazione: il sabato, la domenica e i giorni festivi;

Attività prevista: vendita di semi tostati e noccioline.

4) FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA (Lungomare A. Doria e Piazza Malta):

Area complessiva di vendita: mq. 94 (novantaquattro);

N.ro massimo di posteggi: 7 (sette);

Localizzazione, articolazione e dimensioni dei posteggi:

a) sul lungomare A. Doria: n.5 (cinque), ciascuno da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00); i siti di ogni posteggio sono quelli individuati al precedente articolo 4, punto b2;

b) in Piazza Malta: n.2 (due), ciascuno da mq.2,00;

Periodo di utilizzazione: il sabato, la domenica e i giorni festivi;

Attività prevista:

1. Vendita di dolci all'interno dei posteggi delimitati sul lungomare;
2. Vendita di semi tostati e noccioline all'interno dei posteggi delimitati in Piazza Malta.

5) VIA ROMA ANGOLO VIA SALVATORE:

Area complessiva di vendita: mq.2 (due);

Posteggi: n.1 (uno);

Periodi di utilizzazione: attività quotidiana compreso la domenica ed i giorni festivi;

Attività prevista: Vendita di semi tostati e noccioline.

6) VIALE DEL FANTE ingresso VILLA MARGHERITA, PIAZZA CAPPUCCINI, VIALE LIBERTA' angolo CRISTOFORO COLOMBO, VIA ROMA angolo VIA NATALELLI, GIARDINI IBLEI - slargo antistante l'ingresso Piazza Pola, PIAZZA CARMINE, PIAZZA PIEMONTE, VIALE DELLE AMERICHE, S. GIACOMO, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, PIAZZA MALTA.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad individuare il sito preciso all'interno dell'area indicata in via definitiva prima che venga rilasciata la relativa autorizzazione. (*)

Per ciascuno degli ambiti di cui al presente punto 6

Area complessiva di vendita: mq.3 (tre);

Posteggi: n.1 (uno), dalla superficie di mq. 3,00;

Periodo di utilizzazione: dal 30 settembre al 10 gennaio;

Attività prevista: Vendita di caldarroste.

7) INGRESSO VILLA MARGHERITA (lungo Via Cono):

Area complessiva di vendita: mq.3,00;

Posteggi: n.1;

Periodo di utilizzazione ed attività: aprile – settembre, con attività giornaliera;

Beni da poter offrire in vendita: semi tostati e noccioline.

8) PIAZZA DUOMO – IBLA:

Area complessiva di vendita: mq.8,00;

Posteggi n.2 (due);

Periodo di utilizzazione: sabato, domenica e giorni festivi;

Attività prevista: Vendita di semi tostati e noccioline. (*)

() aggiunte apportate con delib.C.C. n.45 del 21/09/2000*

ARTICOLO 6

AREE PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO

Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), la stessa può entrare a far parte di quelle previste per l'esercizio stagionale dell'attività. Tale inclusione è vincolata ai pareri positivi formulati dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale rispettivamente in ordine alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché, ove previste, delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale e delle norme di polizia stradale.

I soggetti che hanno ceduto le aree hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati i posteggi ottenuti all'interno delle suddette aree, da ciascuna area non potrà essere ricavato più di 1 (uno) posteggio la cui superficie non potrà superare i mq.70 (settanta).

ARTICOLO 7

LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO. PROCEDURE DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla vigente legge è pregiudiziale la concessione del posteggio in questione; ciò vale anche per i casi in cui dovrà essere effettuata da parte del Comune, su istanza presentata dall'interessato, la conversione d'ufficio, secondo

la nuova legge, dell'autorizzazione precedente; costituisce condizione per il rilascio della citata concessione, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Nella ipotesi in cui l'operatore dovesse contravvenire all'obbligo sopracitato si provvederà a diffidarlo ed in caso di successiva inadempienza verrà revocata l'autorizzazione.

A. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio quotidiano dell'attività (articolo 2bis delle presenti norme e direttive)

I titolari di precedente autorizzazione (ivi inclusi quelli che l'avessero ottenuto in forza della legge 426 sulla rete di vendita a posto fisso) a seguito di regolare istanza otterranno la conversione d'ufficio della predetta autorizzazione; per la prima fase di applicazione delle presenti norme, tutti coloro che avranno interesse al rilascio dell'autorizzazione per posteggi disponibili oltre quelli per i quali la stessa è ottenibile per conversione, dovranno presentare apposita domanda a mezzo raccomandata; in particolare, nella richiesta, oltre alle generalità dovranno essere indicati, l'indirizzo, la nazionalità, l'iscrizione nel registro, la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, l'area o le aree (in ordine di preferenza) fra quelle previste, al cui interno si intende svolgere l'attività indicata nelle presenti norme, fornita la dimostrazione (ove ciò sia avvenuto) di avere svolto l'attività quotidiana in questione in un'area prevista nelle presenti norme, da almeno 6 (sei) mesi prima dell'entrata in vigore della legge (si richiama la circostanza che costituisce esempio della suddetta dimostrazione il produrre le ricevute attestanti l'avvenuto versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico in questione). Sono fatte salve le istanze di cui all'art.8bis della legge già presentate.

L'autorizzazione sarà rilasciata utilizzando un criterio di priorità a favore di coloro che dovessero aver dimostrato il suddetto esercizio semestrale; in tutti i casi di domanda concorrenti, per il rilascio si utilizzerà il criterio del maggior carico familiare, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al criterio della maggiore età.

Nella seconda ed ultima fase, il rilascio delle autorizzazioni, per i posteggi disponibili, sarà effettuato sulla base delle domande regolari, che saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione.

A) B) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio settimanale dell'attività (articolo 3 delle presenti norme e direttive)

Esso i Mercati settimanali ai produttori agricoli che possono presentarsi nei giorni di mercato è riservata un'area di superficie pari a n.4 posteggi nel mercato Selvaggio e ad un posteggio negli altri. Nel caso di presentazione di più di un produttore, anche nei mercati minori potrà consentirsi, da parte della Polizia Municipale, a più operatori di occupare congiuntamente l'area come sopra riservata.

- 2) **E' ammesso, da parte degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio da un mercatino all'altro a condizione che la richiesta, sottoscritta da entrambi i richiedenti, venga accompagnata da un atto redatto da Notaio, e da scrittura privata regolarmente registrata da cui risulti l'avvenuto scambio delle rispettive aziende. (*)**

- B) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stagionale (art. 4 delle presenti norme e direttive), **nonchè delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività in giornate e periodi particolari (art.5 delle presenti norme e direttive) (*)**

Per la stagione di riferimento la domanda dovrà essere presentata da tutti gli interessati (quindi anche da coloro che dovessero aver ottenuto l'autorizzazione per la stagione precedente) a partire dal **1° Gennaio(*)** fino al 31 Marzo di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione, a favore delle domande regolari, sarà fatto, nel limite dei posteggi disponibili indicati nella presente normativa, a favore dei richiedenti che, avendo presentato la domanda in modo regolare, dimostrano di aver ottenuto l'autorizzazione per la stagione precedente. Ove a seguito del suddetto rilascio siano disponibili altre autorizzazioni, le stesse, ove ci siano domande concorrenti, saranno rilasciate a favore di chi vanta una maggiore anzianità di iscrizione nel registro.

Le eventuali istanze tardive potranno essere prese in considerazione solo se resteranno posti disponibili dopo l'assegnazione alle istanze tempestive ed usando gli stessi criteri sopra indicati per determinare la priorità.

() modificato con delib. C.C. n.45 del 21/09/2000*

- C) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in giornate o periodi particolari (art. 5 delle presenti norme e direttive)

Le istanze per il rilascio di autorizzazione relative alle tipologie di cui alle lettere A) B) e C) del presente articolo che non vengono accolte per mancanza di posteggi, faranno parte di apposita graduatoria valida per l'anno solare relativo alla data di inoltro.

L'inserimento in graduatoria avverrà: 1) per le richieste di autorizzazione in mercati di cui alle lettere A) e B) secondo la data di spedizione della raccomandata risultante dal bollo postale di partenza; 2) per le richieste di autorizzazione in mercati di cui alla lettera C), secondo la data di anzianità al Registro delle ditte. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendesse libero un posteggio nel mercato richiesto, lo stesso verrà assegnato al richiedente risultante primo in graduatoria al momento stesso della disponibilità verificatasi. Scaduto l'anno solare di riferimento, le istanze prodotte e non soddisfatte, verranno archiviate. (*)

ARTICOLO 8

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'. SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

In seno ai mercati settimanali, i posteggi non occupati dai titolari sono assegnati mediante sorteggio, effettuato tra operatori che esercitano un'attività simile a quella del titolare assente. Il sorteggio sarà effettuato alla presenza di due operatori delegati dalla commissione di mercato prevista dalla legge 2/96 e da un delegato del Segretario Generale del Comune.

In tutte le altre aree previste per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche i posteggi non occupati dovranno restare liberi.

Per il corretto esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si dispone che, oltre agli obblighi di carattere generale previsti dalla legge, l'operatore adempia in maniera puntuale e rigorosa a quelli relativi all'uso ed alla pulizia del posteggio. In ordine al rispetto di tali obblighi si applica la norma prevista all'articolo 10 della legge 2/96 che contempla la sospensione della concessione fino a sei mesi. In ordine infine alla decadenza della concessione per mancato utilizzo si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 18/95.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal registro.

()articolo sostituito con delib.C.C. n.45 del21/09/2000*